



Comune di Torretta

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 52 del Registro

Addi, 26-07-2024.

Oggetto: Utilizzo attività extra lavorativa del Geom. Foto Francesco, Dipendente del Comune di Roccamena (PA), ai sensi dell'art.1, comma 557, Legge n.311/2004, fino al 31/12/2024.

L'Anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventisei** del mese di **luglio** alle ore **17:56** e seguenti, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il **DAMIANO SCALICI** nella sua qualità di **Sindaco** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

DAMIANO SCALICI	Sindaco	Presente
NATALE CARUSO	Assessore	Presente
Maria Concetta Enea	Assessore	Assente
Anna Giani'	Assessore	Assente
Domenica Prestigiacomò	Assessore	Presente

Presenti 3 - Assenti 2

Partecipa alla riunione **Salvatore Somma** in qualità di **Segretario Comunale**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sulla proposta relativa all'oggetto sopraindicato.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. 07/2019, su assegnazione del Responsabile del Servizio I Affari Istituzionali e Generali - Servizio Socio Assistenziale, attestando di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, sottopone allo stesso Responsabile del Settore I Affari Istituzionali e Generali - Servizio Socio Assistenziale, la seguente proposta di determinazione di cui all'oggetto sopraindicato;

Visto l'art.51 della legge n.142 dell'08/06/1990 e successive modifiche ed integrazioni introdotto dalla legge n.48/91 e della L.R. n.23/98;

Visto il vigente Regolamento comunale degli Uffici e Servizi;

Visto l'art.183 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267;

Visto la determina sindacale n.12 del 01/07/2024 con la quale si è proceduto alla proroga della nomina della Dott.ssa Marianna Gallina, Responsabile del I Settore "Affari Istituzionali e Generali – Servizi Socio Assistenziali", e del conferimento incarico di Elevata Qualificazione (ex posizione organizzativa) con attribuzioni delle funzioni di cui all'art.51 comma 3 della Legge 142/90 e ss.mm. ed integrazioni, introdotto dalla L.R. n.48/91 e dalla L.R. n.23/98, fino al 31/12/2024;

Premesso che questo Ente, al fine di garantire la funzionalità dell'organizzazione del IV Settore e nello specifico del Servizio Lavori Pubblici, ha inoltrato al Comune di Roccamena con nota prot. n.7333 del 05/06/2024, la richiesta del nulla-osta all'utilizzo del Geom. Francesco Foto, Dipendente del Comune di Roccamena, appartenente al profilo professionale "Area degli Istruttori", a prestare attività lavorativa presso il Comune di Torretta per n. 18 ore settimanali fuori dall'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004 e ss. m. ed i., dalla data odierna e fino al 30/06/2027;

Dato atto che il Comune di Roccamena, con nota del 06/06/2024-prot.n.4831, acclarata al prot. dell'Ente al n. 7403 del 07/06/2024, ha trasmesso il nulla osta, autorizzando il Geom. Francesco Foto, dipendente a tempo indeterminato a 24 ore, a svolgere attività lavorativa per n. 18 ore settimanali fuori dall'orario di lavoro, fino al 31/12/2024;

Atteso che:

- l'art. 2 del D.lgs. 165/2001 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- gli artt. 89 e 91 del T.U.E.L. attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza ad assumere determinazioni organizzative in materia di personale;

Preso atto che:

- Lo scavalco avrà efficacia giuridica dalla data di approvazione della presente deliberazione e sino al 31/12 /2024;
- Il dipendente effettuerà massimo 18 ore settimanali presso il Comune di Torretta;
- La prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore dell'Amministrazione comunale di Torretta, non dovrà in ogni caso superare i limiti posti dal D. Lgs. 66/2003 (48 ore settimanali) e dovrà essere tale da consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
- Non dovranno sussistere situazioni che siano produttive di un conflitto di interesse tra il Comune di Torretta ed il Comune di Roccamena e le prestazioni lavorative del dipendente;
- Saranno applicate tutte le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del Lavoratore;
- L'utilizzo del lavoratore potrà cessare anticipatamente su disposizione del Comune di Torretta o di Roccamena;
- Il compenso da corrispondere verrà determinato dal Comune di Torretta sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto "Funzioni Locali" ed in ragione della qualità e della quantità dei servizi svolti dai dipendenti;

Considerato che l'incarico a scavalco da conferire trova la sua fonte legittimante nel comma 557

DELIBERA DI GIUNTA n. 52 del 26-07-2024 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e

s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

dell'art. 1 della legge 311/2004, e ss. m. ed i., a norma del quale è consentito alle Amministrazioni locali con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza, al fine di ottenere dagli stessi la professionalità e l'esperienza necessarie allo svolgimento di attività proprie dell'Ente;

Richiamata:

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone "I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza;

- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 e ss. m. ed i.;

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";

- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;

- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";

- l'art. 23 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 che prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati;

- il parere 23/2009 della Corte dei Conti, sez. controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza;

Considerato che in base ai suddetti riferimenti normativi è consentito in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco in due Enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro per le 24 ore o più (sino a 48 ore settimanali), in parte nell'Ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell'Ente a scavalco. Il comma 3 del succitato art. 14, inoltre, precisa che è necessario disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

Considerato che l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente sulla base di un contratto di lavoro subordinato, con permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza, impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di: a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti

DELIBERA DI GIUNTA n. 52 del 26-07-2024 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e

s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale; b) periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti; c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

Tenuto conto che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 25.000 abitanti, al di fuori delle 24 ore e per un massimo di ulteriori 18 ore settimanali;

Rilevato che il Settore Tecnico è stato sinteressato da una grave carenza di risorse umane sia rispetto al numero di unità di personale in servizio che riguardo ai profili professionali con adeguate competenze, conseguente al blocco assunzionale ed alle quiescenze del personale;

Che il grave *gap* sopraindicato ha fatto emergere l'esigenza del ricorso al lavoro flessibile al fine di non arrecare un pregiudizio alla cittadinanza nell'erogazione di servizi indispensabili per l'ente, quali i servizi dell'Ufficio Tecnico realizzando la *mission* della pubblica amministrazione;

Che i servizi connessi all'Ufficio Tecnico Comunale rientrano tra i servizi indispensabili dei Comuni che ai sensi dell'art. 37, lett. h) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vengono definiti rappresentanti delle condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali ;

che la modifica del Codice dei Contratti ha introdotto costante necessità di aggiornamento e formazione dei dipendenti;

che i servizi dell'Ufficio Tecnico sono annoverati tra i servizi non assoggettabili ad esecuzione forzata come previsto dal Decreto Ministero dell'Interno del 28 maggio 1993;

Che la gestione dei finanziamenti provenienti anche dal PNRR, per l'istruttoria di procedimenti richiede personale in aggiunta per ridurre anche i tempi di realizzazione delle fasi del procedimento;

Visto il comma 557-quater, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n.296 aggiunto dal comma 5-bis, dell'art.3, del D.l. 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 che così recita *Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;*

Che l'Ente, come risulta attestato dall'Ufficio finanziario, risulta in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 357 e 562 dell'art.1 della legge 30/07/2010 n.296 per il periodo 2011/2013 e che la spesa per il lavoro flessibile si attesta al di sotto della soglia della spesa sostenuta nell'anno 2009 per assunzioni flessibili, per realizzare la missione della pubblica amministrazione;

Visto lo stralcio del conto annuale, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che attesta la spesa del personale flessibile rispettivamente ad €. 372.239,00 per il personale a tempo determinato ed €. 3.088,00 per L.S.U.;

Atteso che il dipendente ha dichiarato il suo consenso all'espletamento dell'attività lavorativa ulteriore presso il Comune di Torretta, ai sensi del suddetto art. 14 comma 1 del CCNL 22-01-2004;

VISTO che il Consiglio comunale ha approvato il Dups con deliberazione n. 9 del 12/07/2024, di immediata esecuzione ;

che il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2024/2026 con deliberazione n.10 del 12/07/2024, di immediata esecuzione ;

DATO ATTO che la Giunta comunale con deliberazione ha approvato l'aggiornamento della sottosezione 3.3 del PIAO, 2024/2026, prevedendo in seno allo stessa suddetta sezione il ricorso all'istituto dello scavalco di eccedenza ;

Visto l'art. 9, comma 28, del DL78/2010;

DELIBERA DI GIUNTA n. 52 del 26-07-2024 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Viste anche le deliberazioni n. 1/2017/QMIG e n. 15/2018/QMIG della Corte dei conti, Sezione delle autonomie;

Considerato che si procederà a prevedere detta figura professionale aggiuntiva nel PIAO 2024-2026;

Visto il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D.Lgs 165/2001;

Accertato che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni e per gli effetti del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 art. 48;

RITENUTO pertanto fare ricorso all'istituto previsto dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 e ss. m. ed i., per l'utilizzo del dipendente del Comune di Roccamena, Geom. Foto Francesco appartenente al profilo professionale "Area degli Istruttori" per l'attività lavorativa aggiuntiva subordinata temporanea in favore del Comune di Torretta per n. 18 ore settimanali, a far data dall'approvazione della presente Deliberazione e fino al 31 dicembre 2024, fuori dall'orario di lavoro, stante la carenza di personale dell'Ente;

DELIBERA

Per i motivi sopraindicati che si intendono integralmente riportati.

- 1) Di approvare** il ricorso all'istituto previsto dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 per l'utilizzo del dipendente del Comune di Roccamena, geom. Foto Francesco appartenente al profilo professionale "Area degli Istruttori" per l'effettuazione di attività lavorativa aggiuntiva subordinata temporanea in favore del Comune di Torretta per n. 18 ore settimanali, a far data dall'approvazione della presente Deliberazione e fino al 31 dicembre 2024, fuori dall'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004 e ss. m. ed i..
- 2) Di dare atto che** il dipendente verrà impiegato, nella qualifica di appartenenza, presso il IV Settore;
 - la prestazione presso questo Comune avverrà senza pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune di appartenenza e sarà svolta di fuori dell'orario di servizio prestato presso l'Ente di appartenenza;
 - l'orario di lavoro è di n. 18 (diciotto) ore settimanali, da svolgersi nei giorni concordati con l'Amministrazione Comunale.
- 3) Di dare atto** che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva sarà a carico del Comune di Torretta nella misura del trattamento economico previsto dal CCNL degli EE.LL. previsto per la categoria economica di appartenenza, comprensivo di IRAP e contributi previdenziali ed assicurativi, in misura proporzionata all'impegno lavorativo effettivamente reso in favore di questo Ente.
- 4) Di dare atto** che il rapporto di lavoro è regolato, per gli aspetti sia giuridici che economici, dalle norme comunitarie, legislative, regolamentari e contrattuali collettive in vigore per il personale degli Enti Locali, in quanto compatibili con la speciale natura del rapporto di lavoro medesimo, oltre che regolamentari del Comune di Torretta.
- 5) Di dare atto** che compete al Responsabile del Personale, nel rispetto della disciplina regolamentare e normativa vigente, l'adozione di tutti i provvedimenti gestionali consequenziali alla approvazione della presente deliberazione.
- 6) Di trasmettere** copia del presente atto al Comune di Roccamena per quanto di competenza e al Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Torretta, nonché al Responsabile del IV Settore del Comune di Torretta e al Geom. Francesco Foto in quanto interessato dal provvedimento.
- 7) Di dichiarare** la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile ex art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991, stante l'urgenza di utilizzare il personale in tempi brevi viste le imminenti scadenze per adempimenti che potrebbero arrecare un danno grave ed irreparabile all'ente.

DELIBERA DI GIUNTA n. 52 del 26-07-2024 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Responsabile del Procedimento

Francesco Gambino

Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Marianna Gallina

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica ai sensi dell'art.12 legge n.30/2000

Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Gallina Marianna

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art.12 legge n.30/2000

Il Responsabile del Settore Finanziario

Sottile Sandro

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su riportata proposta di deliberazione corredata dei relativi pareri espressi ai sensi dell'Art. 12 della L.R. 30/2000;

Vista la L.R. 3/12/1991 n. 44 sul controllo degli atti del Comune e Provincia;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti espressi per alzata di mano come sotto riportati:

Totale voti favorevoli 3

Totale voti contrari 0

Totale voti astenuti 0

DELIBERA

Di approvare la su riportata proposta, dando mandato al servizio proponente di porre in essere tutti gli atti ad essa correlati.

LA GIUNTA COMUNALE

SUCCESSIVAMENTE

Ravvisata l'urgenza;

Visto l'Art. 12 della L.R. 44/1991;

Con voti espressi per alzata di mano come sotto riportati:

DELIBERA DI GIUNTA n. 52 del 26-07-2024 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Totale voti favorevoli 3
Totale voti contrari 0
Totale voti astenuti 0

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
DAMIANO SCALICI

Il/La Segretario Comunale
Salvatore Somma